

Bruxelles, 15 settembre 2023
(OR. en)

12677/23

Fascicoli interistituzionali:
2023/0229(NLE)
2023/0230(NLE)

JAI 1112
FRONT 268
VISA 183
SIRIS 77

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	11758/23+ADD1,11760/23+ADD1
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027 - Adozione Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027 - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

1. Il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione che autorizza l'avvio di negoziati con l'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista della conclusione di accordi tra l'Unione europea e detti paesi su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, nonché direttive di negoziato.

2. Scopo dell'accordo è fissare il contributo della Confederazione svizzera allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027 e le disposizioni complementari necessarie per tale partecipazione.
3. I negoziati sono stati portati a termine con successo dalla Commissione e dalla Confederazione svizzera. Il 10 luglio 2023 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere e una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo¹. Le delegazioni hanno confermato il loro accordo sulle proposte nella riunione dei consiglieri GAI (Frontiere) del 24 luglio 2023.
4. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
5. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
6. È opportuno firmare l'accordo.

¹ Docc. 11758/23 +ADD 1 e 11760/23 +ADD 1.

² Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

7. Si suggerisce pertanto al Comitato dei rappresentanti permanenti di raccomandare al Consiglio, in una delle prossime sessioni, di:
- a) adottare, tra i punti "A", la decisione che autorizza la firma dell'accordo. I testi della decisione e dell'accordo, messi a punto dai giuristi-linguisti, figurano rispettivamente nei documenti 12119/23 e 12120/23;
 - b) decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione nella Gazzetta ufficiale;
 - c) decidere di trasmettere per approvazione al Parlamento europeo il progetto di decisione relativa alla conclusione dell'accordo, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 12122/23.
8. Il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, e la decisione relativa alla firma gli sarà trasmessa.
-